



C.M. FGIC856004
C.F. 94090760714

Sito: icalfierigaribaldi.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
" ALFIERI - GARIBALDI "
via Galliani - 71121 Foggia
Plesso Alfieri 0881.726363

Tel. 0881 - 721318
Fax 0881 - 316619
e-mail: fgic856004@istruzione.it
Pec: fgic856004@pec.istruzione.it

Prot. n. 5264/A19

Foggia 28/10/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
VISTI gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 (in GU 18 dicembre 2007, n. 293) Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
VISTA la delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 27/10/2016
VISTA la delibera n. 37 del Consiglio d'Istituto del 28/10/2016
EMANA il seguente

REGOLAMENTO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO "ALFIERI-GARIBALDI" IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina degli alunni (R. D. A.) è un atto unilaterale dell'Istituto che intende fornire alle famiglie dei propri alunni indicazioni precise sui comportamenti consentiti o vietati; esso è quindi propedeutico al lavoro che sono chiamati a svolgere i rappresentanti dei genitori, in seno alle loro assemblee, costituisce la base per il percorso educativo del territorio ed è infine vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.

Il regolamento di disciplina individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle basandosi sul "Patto educativo di corresponsabilità", sottoscritto, nella scuola primaria e secondaria, da alunni, docenti e genitori all'atto dell'iscrizione.

Nella scuola secondaria ogni alunno è soggetto inoltre a diritti e doveri come espressi nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (art. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998, n.249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235). La scuola si impegna a rendere consapevoli gli studenti dei propri diritti e doveri secondo le modalità e/o attività riportate nel Piano dell'Offerta

Formativa (PTOF).

Principi generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa, intendono rafforzare il senso di responsabilità, ripristinando rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni quindi non hanno carattere punitivo, ma mirano a stimolare la consapevolezza del cambiamento di atteggiamento e sono motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe.

Ove possibile le sanzioni potranno essere convertite in attività a favore della comunità scolastica. Nella scelta della sanzione disciplinare si tiene sempre conto dell'infrazione commessa dallo studente, ma anche della sua personalità e della sua situazione psicologica.

La sanzione deve essere erogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, tutelando comunque il diritto alla riservatezza.

Al momento di accertare la responsabilità personale occorre distinguere tra situazioni occasionali e atteggiamento continuato lesivo di diritti altrui. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione di grado superiore. Inoltre, qualora uno studente commetta, con un unico atto, più mancanze disciplinari (anche di gravità diversa), può essere inflitta la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Nel momento in cui uno studente viene sospeso temporaneamente dalle lezioni, è cura del Consiglio di Classe assegnare attività quotidiane di studio e di lavoro, nonché favorire una riflessione (attraverso letture appositamente scelte e la scrittura personale) sui motivi che hanno determinato la sanzione.

Art. 1 - Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità e del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative proposte dagli studenti;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 5.bis. Gli studenti non sono autorizzati ad utilizzare i distributori di bevande e merende.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità.

Art. 4 - Collaborazione scuola-famiglie

1. Le famiglie saranno regolarmente informate circa il profitto negativo, il comportamento disdicevole, le assenze e i ritardi dei propri figli, mediante comunicazione scritta del docente che ha rilevato la trasgressione e registrato la nota sul registro di classe; lo stesso docente è tenuto ad informare il dirigente, con una relazione scritta circa l'avvenuta trascrizione dell'annotazione sul registro di classe e della successiva comunicazione dell'evento alla famiglia. La famiglia sarà successivamente messa al corrente, dal coordinatore di classe, dell'avvenuta irrogazione della sanzione. Saranno, altresì, informate circa le attività proposte dalla scuola, per consentire una consapevole adesione alle iniziative da parte dei ragazzi ed una adeguata organizzazione della vita scolastica.
2. bis. Ai familiari non è consentito portare agli alunni, a scuola, materiali didattici, merende o altro, come deciso nel Collegio dei docenti del settembre 2007 (disposizione mirata a rinforzare il senso di responsabilità e di autonomia degli studenti; Vedi art. 1c.3
3. Ai familiari non è consentito portare dolci e bevande per festeggiare eventi in orario scolastico, (*disposizione mirata alla sicurezza igienico-sanitaria degli studenti*).
4. quater. Ai familiari non è consentito avere contatti con altri allievi che frequentano la classe dei propri figli o altra classe.
*Per la scuola dell'Infanzia e Primaria i genitori, in casi eccezionali, possono consegnare materiali didattici, merende o altro al personale ausiliario che provvederà a consegnarlo all'alunno in presenza del docente della classe.

Art. 5 – Permanenza degli alunni a scuola

1. L'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola sono regolati in funzione dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche in generale, ed avvengono in presenza del personale docente e non docente.
2. L'ingresso degli studenti, al suono della campana, avviene alla presenza dei collaboratori scolastici, negli ambienti comuni, e dei docenti presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. L'ingresso in ore successive alla prima, richiede la giustificazione sul libretto scolastico senza obbligo di accompagnamento da parte dei genitori.
*Per la scuola dell' Infanzia e Primaria l'ingresso in ore successive alla prima può avvenire se il genitore ne fa esplicita richiesta motivata, solo in casi eccezionali.
4. L'allievo in ingresso in ritardo, solo o accompagnato dal genitore, fornirà il proprio nominativo al collaboratore all'ingresso della scuola. Il collaboratore porterà l'elenco degli alunni entrati in ritardo alla relativa F.S.; i docenti della 1° ora provvederanno, dopo il suono della 2° campana (ore 8,20), all'annotazione dei nomi dei ragazzi in ritardo, sul registro di classe e sulla griglia predisposta all'uopo e conservata all'interno dei registri medesimi.
Alla registrazione di 5 ritardi in ingresso, il coordinatore farà corrispondere 1 nota di demerito;
Al termine di ogni mese la Funzione Strumentale di sostegno agli alunni ritira la griglia ed inserisce la nuova griglia. Predisponde, quindi una tabella Excel con la registrazione di tutti i dati.
*Per la scuola dell' Infanzia e Primaria l'ingresso in ritardo può avvenire con le stesse modalità dell'entrata in ore successive alla prima.

5. Le “assenze” e le “giustificazioni delle assenze” degli alunni devono essere redatte sull’apposito “libretto scolastico”, rilasciato entro i primi 15 giorni di ogni anno scolastico, e presentate all’insegnante della prima ora di lezione che le annota sul registro di classe esulla griglia; Alla registrazione di 5 giorni di ritardo nella giustificazione delle assenze, il coordinatore farà corrispondere 1 nota di demerito.
*Per la scuola dell'Infanzia e Primaria vanno giustificate assenze particolarmente prolungate.
6. L’insegnante che rilevi casi di falsificazione della firma dei genitori o, comunque, alterazione del libretto scolastico, dovrà darne immediatamente comunicazione al Dirigente. In caso di conferma della falsificazione 1 nota di demerito.
7. Segue l’elenco delle annotazioni da sanzionare e i relativi provvedimenti:
 - ad 1 nota disciplinare corrisponde 1 nota di demerito (per note disciplinari ritenute dal C.d.C. particolarmente gravi si procederà direttamente con adeguati provvedimenti disciplinari);
 - ad 1 caso di possesso di telefono cellulare acceso corrisponde 1 nota di demerito;
 - ad 1 caso di falsificazione della firma dei genitori o, comunque, alterazione del libretto scolastico corrisponde 1 nota di demerito;
 - a 5 giorni di ritardo nella giustificazione delle assenze corrisponde 1 nota di demerito;
 - a 5 ritardi in ingresso a scuola non giustificati corrisponde 1 nota di demerito;
 - a 5 note di demerito corrisponde 1 sospensione;
 - a 5 sospensioni corrisponde il voto 5 in condotta e la non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato di licenza.
8. L’uscita degli allievi dall’istituto durante le lezioni, avviene solo alla presenza di un genitore, o persona dagli stessi delegata all’atto dell’iscrizione, e previo controllo e registrazione delle generalità dell’adulto che, così, sottoscrive il permesso di uscita assumendone piena responsabilità.
9. Non è consentito abbandonare le aule prima del suono della campana. I docenti sono pertanto tenuti a trattenere nelle aule gli alunni delle proprie classi fino al suono della rispettiva campana e successivamente procedere all’accompagnamento degli alunni, per le scale, fino al portone, invitandoli al rispetto dell’ordine, delle persone e dell’immobile.
10. Su richiesta dei genitori e dopo presentazione di valide motivazioni, sono consentiti ingresso posticipato ed uscita anticipata ad allievipendolari.

Art. 6 – Assenze (valido solo per la scuola secondaria)

1. Le “assenze” e le “giustificazioni delle assenze” degli alunni, devono essere redatte, con firma del genitore o di chi ne fa le veci e con motivazione espressa, sull’apposito “libretto scolastico” rilasciato entro i primi 15 giorni di ogni anno scolastico e presentate all’insegnante della prima ora di lezione, il quale le annota sul registro di classe e sulla griglia.
2. Gli studenti sprovvisti di giustificazione possono essere ammessi con riserva dal docente della prima ora. L’ammissione in deroga è consentita solo una volta. Successivamente si utilizza la modalità espressa nell’art. 5 c.5.
3. La giustificazione è valida solo per le assenze costituite da uno o più giorni consecutivi. Le eventuali assenze intervallate con giorni di frequenza dovranno avere altrettante giustificazioni distinte.
4. Le assenze collettive non sono giustificabili e daranno luogo a provvedimenti disciplinari se non sono dovute a motivi di salute o a gravi motivi familiari. Si considerano assenze collettive quelle effettuate almeno da metà della classe.
6. La quinta assenza dovrà essere giustificata direttamente dal genitore alla presenza del collaboratore scolastico.

Art. 7 - Partecipazione all'attività scolastica e parascolastica

1. La partecipazione ad attività scolastiche e a visite guidate svolte nell'ambito dell'orario di lezione, impegna le famiglie anche quando la stessa richiede un contributo finanziario (sempre ridotto) agli studenti, perchè trattasi di attività didattica prevista nella programmazione delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi disciplinari e trasversali progettati dalla scuola.
2. La partecipazione ai viaggi di istruzione può essere condizionata dai comportamenti reiterati tenuti in classi dagli allievi; si considerare la possibilità di escludere da tali viaggi l'alunno che abbia ricevuto note disciplinari con sospensione della frequenza scolastica e per il quale, nonostante le strategie adottate anche con la collaborazione della famiglia, non si siano constatati miglioramenti nel comportamento tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei partecipanti.
3. Gli studenti sono tenuti a svolgere i compiti previsti nella programmazione delle singole discipline. Eventuali esoneri devono essere giustificati da regolare certificazione sanitaria che attesti gli impedimenti fisici e psichici.

*Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria la mancata partecipazione alle attività extrascolastiche deve essere motivata dai genitori.

Art. 8 - Allontanamento temporaneo dalla classe

1. Durante l'attività didattica, non è consentito l'allontanamento dai luoghi di svolgimento delle lezioni, se non dietro autorizzazione del docente e rimanendo al piano sul quale si trova la propria classe.
2. Gli studenti possono recarsi in bagno uno per volta, nel rispetto della fascia oraria per classi parallele deliberata dal Collegio dei Docenti, dietro autorizzazione del docente e in subordine alle esigenze didattiche.
3. Non è consentito stazionare nei corridoi ed in altri locali senza giustificati motivi. Il prelievo di bevande dall'unico distributore presente è vietato agli alunni, i quali devono provvedere a portare quanto occorre per la merenda da casa al mattino.
4. Non è consentito uscire dall'aula durante il cambio del docente.
5. La durata della ricreazione è di dieci minuti. Durante tale pausa gli studenti rimangono in aula, sotto la sorveglianza e la responsabilità del docente in servizio alla 2° ora

*Per la scuola Primaria gli alunni possono fare la ricreazione anche in altri ambienti della Scuola, sotto la sorveglianza e la responsabilità del docente in servizio alla 3° ora. Il sabato la merenda non viene effettuata.

6. Qualora la classe debba spostarsi dall'aula per recarsi nei laboratori o in palestra, sarà opportuno che gli alunni portino con sé denaro od oggetti di valore: la scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti personali.

Art. 9 - Comportamento

1. Non sono consentiti i comportamenti che ledono la dignità o la sensibilità dei docenti, dei non docenti e dei compagni. E' pertanto vietato assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi di qualsiasi natura.
2. E' vietato fumare all'interno dei locali in base alla L. n. 584 del 11.11.1975, sentenza n. 687 del 14.05.1995 e D.P.C. del 14.12.1995 pubblicata nella G.U. n. 11 19.01.1996 serie generale.
3. Al fine di consentire condizioni di sonorità favorevoli alla concentrazione dei docenti e degli alunni, si devono evitare tutti i rumori che contribuiscono a creare confusione all'interno dei locali (anche corridoi), come gli schiamazzi, gli avvisi acustici di orologi e calcolatori tascabili, il brusio persistente, il trascinare di sedie e banchi. I telefoni cellulari devono essere disattivati.

Art. 10 - Rispetto dell'ambiente

1. E' necessario che gli alunni condividano il senso di appartenenza all'istituzione scolastica per poterne apprezzare il piacere del rispetto.
2. I rifiuti di qualsiasi natura devono essere contenuti negli appositi raccoglitori, presenti nelle aule e nelle aree di pertinenza esterne ed interne.
3. Le classi sono direttamente e solidalmente responsabili delle condizioni delle proprie aule in caso di mancata individuazione dei singoli. Gli studenti sono tenuti a ripristinare condizioni accettabili di pulizia qualora le aule si dovessero presentare in uno stato indecoroso.
4. E' vietato imbrattare muri con scritte, disegni di qualsiasi genere, pedate o altro. I danni arrecati saranno quantificati e sarà richiesta la partecipazione economica delle famiglie per il ripristino delle condizioni precedenti.
5. I beni materiali, di proprietà collettiva o individuale, vanno tutelati al pari delle persone. Il personale e gli studenti sono pertanto tenuti a rispettare qualsiasi strumento o bene di consumo di proprietà della scuola o di privati.
6. I docenti ed il personale A.T.A. devono vigilare nei luoghi di loro competenza sul rispetto di tali disposizioni.

Art. 11 - Rapporti interpersonali

1. La scuola è un importante luogo di educazione alla convivenza civile.
2. Il personale docente, non docente e gli studenti, sono rigorosamente tenuti al rispetto reciproco. Ogni comportamento non deve pertanto ledere la dignità o l'incolumità delle persone.
3. Sono assolutamente vietati tutti i comportamenti che costituiscono reato verso la persona.
4. Gli studenti devono riconoscere la funzione educativa dei docenti, devono, pertanto, rispettare ed eseguire le disposizioni impartite.
5. I docenti devono svolgere la propria funzione in piena obiettività e non possono abusare del proprio ruolo.
6. Il confronto dialettico deve svolgersi in assoluta serenità, rispettando le diversità senza farne

oggetto di discriminazione.

Art. 12 - Telefoni cellulari.

1. E' vietato l'utilizzo del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche come da codificazione formale dei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
2. Resta fermo che anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, saranno garantite mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.
3. In caso di problemi di salute, l'alunno dovrà comunicare alla famiglia, con il proprio cellulare ed alla presenza del docente della classe, lo stato di salute e la necessità di una eventuale uscita anticipata. **(valido solo per la scuola secondaria)**
4. In caso di uso del telefonino a scuola, lo stesso verrà temporaneamente ritirato dal docente, privato della SIMCARD, e restituito, dopo tempestiva comunicazione telefonica al genitore. In caso di reiterate infrazioni saranno adottate, opportune sanzioni disciplinari.

Art. 13 - Procedimento disciplinare

1. **Richiamo orale:** effettuato dal docente , di fronte a lievi mancanze ai doveri scolastici.
2. **Ammonizione scritta sul diario:** comminata dal docente in caso di comportamenti inopportuni o che siano di disturbo al regolare svolgimento della lezione.
3. **Annotazione sul registro di classe (ed in copia sul diario dell'alunno):** comminata dal docente in caso di comportamenti inopportuni o che siano di disturbo al regolare svolgimento della lezione o dopo richiami non ascoltati.
4. **Ammonizione scritta:** comminata dal Dirigente Scolastico in caso di infrazioni particolarmente gravi e/o reiterate.
5. **Esclusione da visite, uscite giornaliere e/o viaggi d'istruzione:** comminata dal Consiglio di Classe in caso di infrazioni particolarmente gravi e/o reiterate.
6. **Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (fino a un massimo di 3 giorni):** comminata dal Consiglio di Classe in forma proporzionata all'infrazione compiuta con assegnazione di compiti da parte dei docenti e/o attività a favore della comunità scolastica o di comunità che operino nel territorio.
7. **Sospensione dalle lezioni (fino a un massimo di 15 giorni):** comminata dal Consiglio di Classe (aperto ai rappresentanti dei genitori) in forma proporzionata all'infrazione compiuta con assegnazione di compiti da parte dei docenti e/o attività a favore della comunità scolastica o di comunità che operino nel territorio; può essere previsto (a seconda delle circostanze) l'obbligo di frequenza.
8. **Nel caso in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Dirigente Scolastico, o altri che abbiano responsabilità nell'Istituto, provvederanno tempestivamente a segnalare all'autorità giudiziaria ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato.**
9. A seconda delle circostanze può essere previsto il coinvolgimento dei genitori dell'alunno in percorsi formativi individuati dall'Istituto.
10. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
11. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
12. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
13. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

Art. 14 - Conversione delle sanzioni

1. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica.
2. E', altresì, consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.
3. All'atto della comunicazione della sanzione disciplinare è offerta allo studente la possibilità di convertirla nelle seguenti attività a favore della comunità scolastica:
 - Attività in favore di compagni portatori di handicap o comunque attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
 - collaborazione con il personale ausiliario
 - attività di volontariato
 - operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici

- ogni altra attività, manuale o intellettuale, vantaggiosa per la scuola, da stabilire caso per caso, anche in relazione alla gravità del fatto, con il consenso dell'interessato, e della famiglia dell'interessato.
- 4. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del consiglio di classe, che ne valuterà, caso per caso, l'opportunità.
- 5. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti dei danni non sono convertibili.

Art. 15 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo e che decide in via definitiva.
2. Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Organo di Garanzia regionale che opera secondo i comma 3, 4 e 5 dell'art. 2 del D.P.R. 21 novembre 2007n.235.

*** Art. 16 - Comportamenti e sanzioni nella Scuola dell'Infanzia**

1. Al fine di non interferire con il buon andamento dell'organizzazione della scuola, i genitori sono tenuti a far rispettare ai piccoli la puntualità, osservando gli orari stabiliti sia in ingresso che in uscita, e le regole di comportamento per salvaguardare l'incolumità di ognuno
2. Oltre l'orario d'entrata è consentito l'accesso dei bambini solo se provvisti di autorizzazione firmata dal genitore. Per prelevare i bambini prima del normale orario di uscita, occorre fare una richiesta indirizzata al Dirigente per l'autorizzazione
3. In caso di assenza programmata, il genitore consegnerà al docente un'autocertificazione
4. I bambini con punti di sutura o ingessatura non possono essere ammessi in classe fino a completa guarigione
5. Per la merenda gli alunni pdevono osservare il menù settimanale predisposto dal medico scolastico
6. Per lo svolgimento delle attività gli allievi dovranno indossare indumenti comodi: tuta, pantaloni con elastico in vita, scarpe con chiusura a strappo. Nello zainetto devono avere il materiale occorrente per una corretta igiene personale: tovaglietta, tovagliolo, salviettine umidificate, pacchetto di fazzolettini di carta
7. Data l'età dei piccoli frequentanti, si ritiene che i comportamenti scorretti debbano essere di volta in volta sanzionati dai docenti, in stretta collaborazione con i genitori, per dare ai bambini un messaggio coerente e unitario

*** Art. 17 - Comportamenti e sanzioni nella Scuola Primaria e Secondaria****

Comportamenti	Sanzioni
FREQUENZA 1. Ritardi ripetuti 2. Mancanza di puntualità nella giustificazione 3. delle assenze e/o dei ritardi 4. Assenze non giustificate dopo il quinto giorno dal rientro	1-Annotazioni sul diario dell'alunno 2-Convocazione genitori 3- Rientro in classe con accompagnamento dei genitori
IMPEGNO NELLO STUDIO 1. Mancanza del materiale necessario 2. verificata ripetutamente 3. Mancata esecuzione del lavoro assegnato verificata ripetutamente	1-Ammonizione scritta sul diario 2-Convocazione dei genitori
RISPETTO DEGLI ADULTI OPERANTI NELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI 1. Uso di parole, comportamenti e gesti non rispettosi delle norme comportamentali e civili 2. Ricorso a parole minacciose e/o a gesti violenti 3. Ricorso ripetuto a gesti violenti	1-Ammonizione scritta sul diario 2-Richiamo del Dirigente Scolastico 3-Convocazione dei genitori alla presenza del docente e del Dirigente Scolastico 4-Sospensione dalle lezioni
RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 1. Danneggiamento delle strutture tramite scritte o scalfitture 2. Danneggiamento con rottura delle strutture	1. Richiamo verbale del docente 2. Richiamo del Dirigente Scolastico 3. Convocazione dei genitori 4. Sanzione pecuniaria stabilita da

	competenti 5. Sospensione dalle lezioni
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA 1. Uscita dalla classe senza il permesso del docente 2. Allontanamento dal gruppo classe durante gli spostamenti interni	1-Richiamo verbale del docente 2-Ammonizione scritta sul diario
UTILIZZO STRUMENTI DI LAVORO 1. Uso improprio del materiale didattico tale da arrecare danno a persone o cose 2. Uso di materiale estraneo alla scuola e pericoloso	1-Richiamo verbale del docente 2-Sequestro dell'oggetto 3-Ammonizione scritta sul diario

** Le stesse regole si applicano anche in tutte le attività svolte all'esterno dell'Istituto, per visite, viaggi, partecipazioni a manifestazioni o spettacoli, permanenza con pernottamento in Italia o all'Estero, organizzate e deliberate dai competenti organi scolastici, sono equiparate, dal punto di vista disciplinare, a quelle svolte all'interno dell'edificio o delle strutture scolastiche dipendenti.

Art. 18 - Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, due docenti (vicario e collaboratore del DS), due genitori indicati dal Consiglio di Istituto (presidente e vicepresidente), un ATA (di ruolo).
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Art. 19 - Regolamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, entro 4 giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), Il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
11. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal
12. presidente e dal segretario.
13. L'organo di garanzia dura in carica tre anni.

14. Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nuova nomina.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. I Regolamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione dai genitori nella scuola secondaria di primo grado.
2. Il presente regolamento e i documenti fondamentali della nostra istituzione scolastica sono pubblicati sul sito web della scuola.

La scuola in collaborazione con le famiglie garantisce con i regolamenti l'abitudine al rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

Foggia 28/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero